

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE TRANSITI

Comune di Colzate

(Provincia di Bergamo)



Anno 2022

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/05/2022

Sommario

1	PRINCIPI GENERALI	4
1.1	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2	FINALITÀ	4
2.1	TUTELA DEL PATRIMONIO:	4
2.2	ORGANIZZAZIONE, PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA LAVORATIVA	4
2.3	CODICE DELLA STRADA	5
3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
4	DEFINIZIONI	6
5	PRINCIPI GENERALI	7
6	VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI	7
7	IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	7
7.1	IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO RIGUARDA:	7
8	REGOLE DI GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA	8
8.1	TELECAMERE DI CONTESTO	8
8.2	TELECAMERE LETTURA TARGHE DOTATE DI SOFTWARE OCR	8
8.3	SISTEMI DI RIPRESA PER LA SANZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	9
8.4	BODY CAM	9
8.5	DASH CAM	9
8.6	TELECAMERE MODULARI	10
8.7	ALTRI STRUMENTI DI VIDEORIPRESA	10
8.8	RIPRESE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	10
8.9	INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA REALIZZATI DA PRIVATI	11
8.10	VISIONE DELLE IMMAGINI DALLA CENTRALE OPERATIVA	11
8.11	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
8.12	REGOLE DI GESTIONE DELLE RIPRESE	11
9	SOGGETTI CHE HANNO UN RUOLO NEL TRATTAMENTO	13
9.1	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	13
9.2	RESPONSABILE DEL COMANDO DESIGNATO AL TRATTAMENTO	13
9.3	FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	13
9.4	ALTRI SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO	14
9.5	NOMINA DEI PREPOSTI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	14
9.6	SOGGETTI TERZI INCARICATI DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO	14
9.7	AMMINISTRATORE DI SISTEMA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	15
9.8	ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA VIDEO SORVEGLIANZA LETTURA TARGHE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI	15
10	GESTIONE DELL'INFORMATIVA	16
10.1	INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	16
10.2	INFORMATIVA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	16
10.3	INFORMATIVA DASH CAM	16
10.4	INFORMATIVA TELECAMERE MOBILI	16
10.5	DIRITTI DELL'INTERESSATO	17

10.6	ACCESSO ALLE IMMAGINI IN CASO DI REATO	18
11	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
11.1	MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	19
11.2	TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI	19
11.3	POLICY DI SICUREZZA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI	20
11.3.1	<i>Accesso ai Locali che ospitano gli apparati di video sorveglianza</i>	<i>20</i>
11.3.2	<i>Sicurezza Relativa alla Sala di Controllo.....</i>	<i>20</i>
11.3.3	<i>Accesso logico ai sistemi e gestione dei log di accesso</i>	<i>21</i>
11.4	REGOLE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	21
11.5	CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI OGGETTO DI INDAGINE DI PG	21
11.6	REGOLE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO	21
11.7	REGISTRO ACCESSI ALLA SALA DI CONTROLLO PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	22
11.8	COMUNICAZIONE	22
11.9	CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	22
11.10	LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	23
11.11	DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	23
12	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE	24
12.1	TUTELA	24
12.2	MODIFICHE REGOLAMENTARI	24
13	DISPOSIZIONI FINALI	25
13.1	PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	25
13.2	RINVIO DINAMICO	25
13.3	ENTRATA IN VIGORE	25

1 Principi Generali

1.1 Oggetto e campo di Applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza e quello di rilevazione dei transiti attivato nel territorio comunale.

2 Finalità

L'attività di videosorveglianza e di rilevazione dei transiti tramite impianti di rilevazione delle targhe dei veicoli è effettuata ai fini di:

- attivare misure di tutela della pubblica sicurezza, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti sul territorio comunale;
- vigilare in materia di sicurezza urbana
- verificare la correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- essere d'ausilio nella ricostruzione dei sinistri stradali;
- monitorare la circolazione sulle strade al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
- tutelare il patrimonio comunale e privato per la prevenzione e repressione di atti vandalici o di teppismo in luoghi pubblici;
- Prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti. Il Comune di Colzate, al fine di controllare l'abbandono ed il corretto smaltimento dei rifiuti nel territorio, si avvale di un sistema di videosorveglianza, mediante l'utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. Il sistema di videosorveglianza ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di tutela ambientale.
- Acquisire prove e filmati nell'ambito dell'attività di indagini di polizia giudiziaria

2.1 Tutela del patrimonio:

- Il sistema di videosorveglianza è volto inoltre alla tutela dei beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, ed è strumentale alla tutela del patrimonio pubblico e alla prevenzione o all'accertamento di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio dell'Amministrazione;

2.2 Organizzazione, produttività e sicurezza lavorativa

- Le immagini potranno essere utilizzate per esigenze organizzative e produttive dell'Ente, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970. Laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 il sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente regolamento viene posto in essere previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo della citata norma possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

2.3 Codice della strada

- L'attività di videosorveglianza potrà altresì essere utilizzata al fine secondario di identificare i veicoli che circolano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e senza essere stati sottoposti alla prescritta revisione periodica nei termini di legge.
- Le immagini non potranno essere utilizzate al fine della contestazione automatizzata da remoto di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada; potranno invece essere utilizzate per la contestazione non automatizzata, previa visione e segnalazione (eventualmente anche da remoto) di personale qualificato appartenente alle Forze di Polizia Statale e/o Locale. L'Ente potrà compiere accertamenti relativi alle violazioni al Codice della Strada con dispositivi, omologati, a ciò dedicati, che potranno in ogni caso essere segnalati da apposita cartellonistica.

3 Normativa di Riferimento

Normativa di riferimento:

- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/SICPART/421.2/70;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori",
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;

- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
- **Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
- **Linee guida n.3/2019** emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video).
- **Legge 300/1970** Statuto dei lavoratori e successivi aggiornamenti

4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per "**Titolare**", l'Ente Comune di , cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**Responsabile**", a persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento;
- f) per "**Designato**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) VPN Virtual Private Network è una rete di telecomunicazioni privata, instaurata come connessione tra soggetti che utilizzano, come tecnologia di trasporto, un protocollo di trasmissione pubblico e condiviso, come ad esempio la suite di protocolli Internet.

5 Principi Generali

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza e di lettura targhe nel territorio urbano, del Comune di Colzate, Titolare del trattamento, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il trattamento dei dati è motivato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Inoltre il trattamento può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare in base ai regolamenti alle leggi dello Stato e del diritto dell'Unione Europea;

Il regolamento Garantisce altresì i diritti delle persone coinvolte nel trattamento. I programmi informatici ed il sistema informativo sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati anonimi, oppure in modo da poter trattare tali dati mediante modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

Come previsto dall'art. 35, comma 3, del Regolamento UE 679/2016, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, ogni singolo ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali dell'impianto che insiste sul proprio territorio.

Questa procedura si applica anche nel caso in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nella valutazione di impatto eventuale ci si atterrà agli aggiornamenti e chiarimenti applicativi anche successivi all'entrata in vigore del presente regolamento da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

7 Impianto di video sorveglianza e lettura targhe

7.1 Il sistema di video sorveglianza oggetto del presente regolamento riguarda:

- impianti di ripresa dislocati sul territorio del comune che trasportano le immagini alla centrale operativa devono usare rete pubblica e ponti radio che utilizzino protocolli sicuri e connessioni VPN. Nei locali in cui è presente l'impianto di video sorveglianza può essere posizionato un monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
- varchi che rilevano il passaggio di automezzi attraverso tecnologie che consentono di rilevare le targhe degli stessi e identificare eventuali trasgressioni relativamente alla mancata assicurazione del veicolo e/o del pagamento della tassa di circolazione automobilistica.

- sistemi di rilevazione automatica delle violazioni al codice della strada in cui le telecamere potrebbero inquadrare la targa del veicolo e gli altri elementi necessari finalizzati alla predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta.
- oltre a questi sistemi l'ufficio di polizia locale potrebbe adottare di tecnologie per la prevenzione dei reati quali bodycam e telecamere montate sui mezzi il cui utilizzo è descritto nei successivi paragrafi.
- Le immagini video riprese, anche mediante il sistema di rilevamento targhe, possono essere trasmesse tramite una infrastruttura di rete riservata, appositamente dedicata, alle sedi delle Forze dell'Ordine per le quali il Comune di Colzate ha predisposto l'accesso, previa formalizzazione di protocolli d'intesa.
- L'impianto di videosorveglianza può essere implementato mediante la connessione all'infrastruttura di dispositivi di videosorveglianza di privati cittadini che abbiano stipulato con l'Ente accordi/convenzioni, e che offrano al contempo idonee garanzie di sicurezza. In tali casi, il soggetto privato che mette a disposizione dell'Ente gli strumenti di videoripresa non avrà la visione delle immagini che invece avverrà da parte del Corpo di Polizia Locale.
- In fase di approvazione del presente regolamento, l'indicazione iniziale dell'ubicazione dei dispositivi di ripresa è contenuta nell'informativa sul trattamento dei dati che viene pubblicata sul sito dell'ente che viene aggiornata in funzione di modifiche dell'impianto.

8 Regole di gestione dei sistemi di video sorveglianza.

8.1 Telecamere di contesto

L'impianto di video sorveglianza è progettato in modo da garantire che le telecamere installate sul territorio del Comune non inquadrino la proprietà privata dei cittadini o spazi di particolare delicatezza quali le aree di pertinenza degli istituti scolastici, luoghi di culto sedi di organizzazioni politiche o sindacali.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi dei cittadini.

La trasmissione delle immagini registrate dai vari apparati installati sul territorio avviene attraverso protocolli sicuri in grado di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

Il software di gestione delle registrazioni consente di salvare in un file di log la cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza che viene archiviata elettronicamente con specificazione dell'utente che accede.

8.2 Telecamere lettura targhe dotate di software OCR

Il comune ha attivato sul territorio degli impianti di ripresa dotati di software OCR per la lettura delle targhe utilizzabili altresì, con le modalità consentite dalla normativa di settore, per la verifica, mediante collegamento telematico, della regolarità della revisione periodica e della copertura assicurativa presso le relative banche dati nazionali.

I dati relativi alle registrazioni dei transiti vengono salvati su un server e le relative immagini vengono conservate per 7 giorni, tempistiche superiori sono da prevedersi in relazione alla conservazione di immagini qualora necessario a fronte di motivate richieste da parte di forze di polizia, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria. Le immagini, dovranno opportunamente garantire la non riconoscibilità dei passeggeri a bordo del veicolo.

8.3 Sistemi di ripresa per la sanzioni delle violazioni del codice della strada

Nel caso venisse attivato un impianto per la rilevazione automatizzata e la documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada il sistema gestirà i dati in modo da garantirne la sicurezza e la protezione. Inoltre si precisa che le fotografie e i video relativi alla violazione accertata non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà visionare direttamente accedendo nella sezione dedicata del sito istituzionale o richiedere di visionare la documentazione direttamente o attraverso comunicazione alla PEC dell'interessato. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo o altri soggetti che transitano nell'area di ripresa.

8.4 Body Cam

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio di Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D. Lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

L'ente, qualora intenda dotarsi di bodycam, predisporrà un apposito disciplinare relativo all'uso consentito delle «body cam», con il quale individuare le condizioni nelle quali potranno essere attivati i dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose) nonché i casi in cui l'attivazione non è consentita. Inoltre dovranno essere chiaramente indicate le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alla necessità di adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere (anche) vittime di reati, testimoni, minori di età o possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza.

Con un regolamento interno il Titolare fornirà specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati a trattare le immagini registrate tramite le body-cam.

Gli operatori autorizzati, muniti di specifiche credenziali, sono soggetti autorizzati a verificare che le immagini raccolte siano relative a fatti effettivamente rilevanti rispetto alle finalità perseguite; è necessario che la conservazione delle stesse sia disposta solo previa verifica da parte di soggetti autorizzati della rilevanza delle immagini raccolte rispetto alle finalità perseguite. Le operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati devono essere tracciate. È necessario predisporre misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte.

8.5 Dash Cam

I veicoli del comando di polizia locale possono essere dotati di Dash-cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dalle autorità garanti, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D. Lgs 51/2018 nel caso la finalità "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

Le regole di gestione delle immagini registrate attraverso i dispositivi installati sui veicoli della polizia locale seguono le stesse regole della gestione delle body-cam.

L'operatore che tratta le immagini registrate non deve avere la possibilità di modificarne il contenuto e deve essere soggetto diverso dagli operatori che hanno eseguito le riprese.

Nel caso in cui il trattamento sia legato ad altre finalità questi dispositivi devono essere segnalati attraverso una opportuna informativa come descritta negli articoli successivi.

8.6 Telecamere Modulari

Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati, secondo necessità, nei luoghi teatro di reati o ove vengo commessi illeciti amministrativi. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla collocazione della adeguata cartellonistica informativa.

Al fine di garantire la sicurezza delle immagini registrate su questi dispositivi, le stesse devono essere posizionate su pali non accessibili da terra o devono essere dotati di software che consente la cifratura dei dati registrati.

8.7 Altri strumenti di videoripresa

Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

8.8 Riprese negli ambienti di lavoro

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n.300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Nel caso in cui il Titolare intenda installare delle videocamere all'interno di edifici pubblici o in luoghi quali piazzole ecologiche (per la tutela del patrimonio e la prevenzione di reati) che possono riprendere anche occasionalmente dei lavoratori si dovrà procedere alla relativa regolamentazione dell'impianto attraverso:

- Condivisione delle finalità e della predisposizione dell'impianto con le rappresentanze sindacali
- In caso di assenza delle rappresentanze sindacali comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro
- Segnaletica nei locali video sorvegliati
- Informativa da trasmettere ai lavoratori

8.9 Integrazione di sistemi di videosorveglianza realizzati da privati

Nel caso in cui soggetti privati intendano realizzare impianti di video sorveglianza che riprendono strade o luoghi pubblici o ad uso pubblico il Titolare può assumere, previa verifica di idoneità degli impianti, la gestione dello stesso.

I privati interessati assumono gli oneri relativi all'installazione dell'impianto e la connessione con il sistema della polizia locale, il rispetto delle prescrizioni normative in materia, la conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico e le mettono a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.

Questi aspetti devono essere regolamentati attraverso una apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

8.10 Visione delle immagini dalla centrale operativa

Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

Il Responsabile del Comando di Polizia Locale si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

8.11 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di supporto alla prevenzione degli illeciti della Polizia Locale.

8.12 Regole di gestione delle riprese

La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

La risoluzione delle riprese sarà, di norma, più bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà, di norma, più alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana

Le telecamere che inquadrano spazi pubblici interni alle scuole (cortili spazi ricreativi) possono essere attivate esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di tipo investigativo.

Le telecamere installate sul territorio non devono riprendere spazi privati, quali finestre, balconi, e cortili o luoghi sensibili ad esempio edifici di culto o sedi di partiti politici e organizzazioni sindacali.

9 SOGGETTI CHE HANNO UN RUOLO NEL TRATTAMENTO

9.1 Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento assume le decisioni in merito all'integrazione e sviluppo dell'impianto di video sorveglianza e di rilevazione dei transiti, ivi compreso le procedure organizzative e le misure di sicurezza da adottare definendo:

- a) le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora necessarie;
- c) la nomina dei responsabili del trattamento dei dati che si occupano della manutenzione degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) dettano le linee guida per la security, la sicurezza dei sistemi di trattamento dei dati e le misure organizzative per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigilano sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
- f) fornisce tramite l'azione del comandante del Corpo di Polizia idonee istruzioni a tutti i responsabili del trattamento e ai soggetti autorizzati.

9.2 Responsabile del Comando Designato al Trattamento

Il Comandante della Polizia Locale è identificato quale, designato al trattamento ed attuazioni dei contenuti del presente regolamento.

Il responsabile del Comando di Polizia Locale deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile del Comando di Polizia Locale procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, anche tramite verifiche periodiche, vigilando sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento.

I compiti affidati al responsabile del Comando di Polizia Locale devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

9.3 Funzioni del Responsabile del Comando di Polizia Locale

Il Comandante del Corpo di Polizia ha i seguenti compiti:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- gestisce i processi di comunicazione ed informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 679/2016;
- individua gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 20 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;

- informa i cittadini, senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

9.4 Altri soggetti Designati al Trattamento

Nel caso in cui il sistema di video sorveglianza riprenda impianti tecnologici di proprietà del comune con lo scopo di verificarne il corretto funzionamento o le condizioni di sicurezza dei soggetti che vi operano, i responsabili di settore potranno essere designati al trattamento delle immagini dell'impianto di video sorveglianza non collegato alla centrale operativa della polizia locale.

9.5 Nomina dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il Responsabile del Comando di Polizia nomina i soggetti autorizzati al trattamento dei dati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed agenti che per esperienza e capacità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.

Ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, verranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle prescrizioni della normativa di riferimento e sulle misure indicate nel presente regolamento.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

9.6 Soggetti terzi incaricati della manutenzione dell'Impianto

Nei confronti di soggetti terzi a cui l'ente affida dei servizi che prevedono il trattamento dei dati relativi all'impianto di video sorveglianza, si applicano delle procedure che prevedono la qualifica e la nomina del fornitore quale responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art 28 del R. EU 679/2016.

Il soggetto terzo dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 ed in particolare:

- dovrà attenersi alle istruzioni documentate del titolare del trattamento,
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- adottare le misure tecniche ed organizzative che consentano di ottemperare all'art. 32 e 35 del RUE 679/2016;
- rispettare le prescrizioni del regolamento europeo nel caso sia necessario ricorrere a un altro soggetto terzo responsabile del trattamento;
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RUE 679/2016 per quanto riguarda la gestione dell'impianto di video sorveglianza e lettura targhe.
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nonché un contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

9.7 Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza

Ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, pubblicato nella G. U. n. 300 del 24 dicembre 2008, e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009, pubblicato nella G.U. n. 149 del 30 giugno 2009, il Comune di Colzate, in persona del suo legale rappresentante, può designare e nominare con apposito atto, uno o più amministratori di sistema per la gestione dell'impianto di videosorveglianza.

Tale figura deve essere individuata dal titolare del trattamento tra i soggetti che per capacità professionale ed affidabilità, risulti idoneo a garantire la corretta gestione tecnica del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza designato deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti (ivi compreso il profilo della sicurezza) e dalle disposizioni del presente regolamento.

9.8 Accesso alla banca dati della video sorveglianza lettura targhe da parte di soggetti esterni

Nel caso in cui le forze dell'ordine chiedano l'accesso alle banche dati del sistema di video sorveglianza e/o al sistema di lettura targhe, questo deve essere regolamentato al fine di definire:

- tecnologie con cui le forze dell'ordine si collegano alla banca dati
- tipologia di azioni che sono concesse (consultazioni, interazioni con il sistema di gestione delle immagini, programmazione degli allarmi, inserimenti di targhe nella black list ecc.)
- soggetti autorizzati e livelli di accesso ai dati
- regole di autenticazione
- misure organizzative di protezione delle banche dati.

Le regole verranno definite in una apposita convenzione/accordo che deve essere siglata/o tra il Comune Titolare del trattamento a cui la banca dati si riferisce e il soggetto autorizzato in rappresentanza delle forze dell'ordine.

Nel caso di attuazioni di progetti di sicurezza urbana integrata, poiché le finalità e mezzi saranno determinati congiuntamente dagli enti coinvolti, il comune sarà contitolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del gdpr nonché articolo 17 della direttiva polizia.

10 GESTIONE DELL'INFORMATIVA

10.1 Informazioni rese al momento della raccolta

Il Titolare del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), e del D.Lgs. n. 51/2018, gestiscono una adeguata informativa relativa all'impianto di video sorveglianza e di rilevazione del transito degli autoveicoli con rilevazione delle targhe.

10.2 Informativa Impianto video sorveglianza

I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati preventivamente prima di accedere alle aree monitorate mediante appositi cartelli conformi ai modelli indicati dal EDPB (European Data Protection Board).

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati cartelli nelle vie di accesso alla zona monitorata in modo che l'utente sia informato prima di entrare nell'area sorvegliata.

Il cartello informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

L'informativa può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Oltre all'informativa sintetica rappresentata dai cartelli posizionati nelle aree videosorvegliate ed in presenza di sistemi di rilevazione delle sanzioni al Codice della strada il Titolare predispone una informativa dettagliata conforme alle indicazioni dell'art 13 del GDPR. L'informativa deve indicare anche l'esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza e lettura targhe con l'indicazione della natura e finalità relativa al trattamento dei dati dell'impianto di video sorveglianza che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale nella sessione privacy.

10.3 Informativa Dash Cam

L'ente, prima dell'inizio dei trattamenti, deve fornire ai cittadini un'informativa e predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa sul trattamento dei dati.

Le dash cam sono utilizzate nel rispetto di quanto prescritto con nota del Garante della protezione dei dati personali protocollo n. 49612 del 26 luglio 2016 il cui trattamento dei dati è ricondotto all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria.

10.4 Informativa Telecamere Mobili

Nel caso di utilizzo di telecamere mobili che vengono posizionate in diversi contesti al fine di rilevare infrazione dei regolamenti comunali o identificare violazioni amministrative inerenti anche all'abbandono di rifiuti, la loro posizione deve essere opportunamente segnalata attraverso cartelli informativi, salvo si tratti di un'indagine di P.G. finalizzata all'accertamento o prevenzione di reati.

L'uso di foto trappole per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, senza l'utilizzo di cartelli informativi, di cui al citato articolo 25 del presente Regolamento, nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, è consentito nelle seguenti ipotesi: - illecita gestione

di rifiuti e loro depositi incontrollati, punibili ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006; - illecita combustione di rifiuti, punibile ai sensi dell'art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006. Il loro utilizzo è lecito solo se non risulta possibile, o si riveli inefficace e inattuabile, il ricorso a sistemi di controllo e monitoraggio del rispetto delle disposizioni considerando le modalità, tipologie ed orario di deposito dei rifiuti

10.5 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione della tipologia di dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- b) la cancellazione, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- d) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del soggetto terzo che tratta i dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- e) L'interessato non può chiedere copia di dati che identifichino altri soggetti anche in presenza di un reato che lo riguardi direttamente o che coinvolga beni di proprietà (vedi punto successivo);
- f) di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

2. Per ciascuna delle richieste di cui sopra, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile della Protezione dei dati (DPO) anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

10.6 Accesso alle immagini in caso di reato

In presenza di un fatto reato, il cittadino può entro il termine di 24 ore richiedere il blocco della cancellazione delle immagini in attesa che la forza di Polizia presso cui verrà proposta denuncia/querela faccia apposita richiesta di accesso.

Il cittadino deve trasmettere al comune in cui sono state eseguite le registrazioni una richiesta scritta al protocollo richiedendo il salvataggio delle immagini in attesa che venga presentata denuncia all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine (polizia/carabinieri)

Il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora presunta in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa oppure una fascia oraria non superiore alle 4 ore, in cui potrebbe risalire un fatto oggetto di denuncia/querela; in assenza di tale indicazione l'istanza sarà rigettata;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato dall'interessato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolta durante le riprese;
- motivazione documentata o adeguatamente circostanziata; motivazioni generiche daranno luogo al rigetto immediato dell'istanza.

Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

Il Responsabile del Comando di Polizia accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente;

Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

Accesso alle immagini ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P., gli avvocati di parte possono aver titolo e chiedere copia delle immagini registrate, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in procedimento penale. Anche in questo caso permane il termine di 24 ore dal fatto-reato, entro il quale è possibile presentare la richiesta motivata.

11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici”;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente paragrafo e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente regolamento o da successive disposizioni;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- e) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installati sul territorio comunale dai sistemi di rilevazione del transito dei veicoli e da dispositivi di ripresa in dotazione al Comando di Polizia Locale.

3. Le telecamere consentono di effettuare riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

11.2 Tempi di conservazione delle Immagini

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e memorizzati su un apparato di archiviazione installato presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale o altra sede idonea dell'ente o su piattaforma cloud certificata AGID. L'accesso alle immagini avviene attraverso un applicativo software le cui credenziali sono attribuite al personale del Comando di Polizia autorizzato.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini di contesto raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata, ai 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Nel caso le immagini registrate dai dispositivi mobili abbiano un interesse per le finalità definite nel presente regolamento, le stesse verranno estratte e salvate in file o cartelle ubicate sul server ed accessibili agli operatori che si stanno occupando delle relative indagini volte a ricostruire fatti reato od illeciti amministrativi. Le immagini delle body-cam e alle dash-cam sono scaricate dai dispositivi ad ogni fine turno e verranno consegnate al Comandante della Polizia Locale.

Le immagini relative ai transiti dei veicoli per consentire la gestione di attività di indagine di polizia giudiziaria sono conservate sul server per il tempo strettamente necessario al completamento delle indagini ed all'invio della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le riprese rilevino episodi oggetto di indagine giudiziaria o reati di natura penale o amministrativa le stesse possono essere conservate in modalità sicura sino al termine del procedimento in una cartella a cui accede solo il comandante.

Tempi di conservazione delle targhe dei mezzi non sanzionati

Nel caso in cui i sistemi di rilevazione delle infrazioni del codice della strada registrino le immagini relative ad un veicolo che ha commesso una irregolarità ma il veicolo non è identificabile e sussistono delle ragioni per cui non si può procedere all'emissione della sanzione il comando di polizia locale conserva le immagini quale prova di non poter procedere nel comminare la sanzione per un periodo di 5 anni.

11.3 Policy di sicurezza per il trattamento dei dati

11.3.1 Accesso ai Locali che ospitano gli apparati di video sorveglianza

L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli precedentemente indicate devono essere autorizzati dal Comandante della Polizia Locale.

Possono essere autorizzati all'accesso solo il personale del Comando, personale del comune che si occupa di manutenzioni, tecnici di società esterne addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.

Il Responsabile del Comando di Polizia impartisce idonee istruzioni atte ad evitare accesso o visione dei dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Il responsabile del Comando di polizia Locale o altro soggetto specificatamente preposto, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave di amministratore per l'utilizzo dei sistemi.

11.3.2 Sicurezza Relativa alla Sala di Controllo

Gli apparati di gestione e memorizzazione delle immagini devono essere installati in un locale dotato di porta con serratura di sicurezza.

Nel caso siano presenti delle finestre le stesse devono essere protette da una griglia di metallo.

11.3.3 Accesso logico ai sistemi e gestione dei log di accesso

L'accesso ai sistemi software di gestione dell'impianto è consentito esclusivamente al Comandante del Comando e ai soggetti preposti opportunamente nominati come indicati nei paragrafi precedenti.

I sistemi software di gestione consentono di registrare i soggetti che effettuano operazioni di trattamento registrando in un file di log non modificabile gli utenti che hanno avuto accesso alle banche dati in sola consultazione, e quelli che hanno scaricato le immagini.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile del Comando di Polizia Locale ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia previa richiesta di accesso alle immagini;
- all'Amministratore di sistema, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

Il software di gestione delle immagini è in grado di registrare le operazioni fatte dagli utenti che accedono alla banca dati delle immagini registrate

11.4 Regole di gestione dell'Impianto di Video sorveglianza

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte dei soggetti designati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

La cancellazione delle immagini, in ottemperanza al periodo di conservazione definito, è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate attraverso procedure automatiche.

Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

11.5 Conservazione delle immagini oggetto di Indagine di PG

Nel caso le immagini oggetto di indagine di Polizia Giudiziaria debbano essere conservate su supporti removibili, i dispositivi vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile del Comando di Polizia e dagli incaricati del trattamento dei dati.

11.6 Regole di gestione dell'impianto

L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private ad eccezione delle attività inerenti le indagini di polizia giudiziaria.

La modifica delle sequenze di brandeggio e di zoom delle telecamere dotate di questa tecnologia è consentita al solo Comandante della Polizia Locale.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

11.7 Registro accessi alla sala di controllo per attività di manutenzione

Tutti gli accessi alla sala di controllo sono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:

- la data e l'ora d'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- le attività di manutenzione effettuate
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- la sottoscrizione dell'operatore di polizia che ha consentito l'accesso medesimo.

11.8 Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del **Titolare del Trattamento** a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile del Comando e dal Responsabile del trattamento e che operano sotto diretta autorità del Titolare.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

11.9 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

11.10 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D. Lgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

11.11 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

12 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

12.1 Tutela

- Per tutto quanto attiene ai profili di tutela dell'interessato di rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 a 84 del RUE 679/2016.
- Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140-bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del Comando di Polizia , così come individuato dal precedente art. 6.

12.2 Modifiche regolamentari

- I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

13 DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato all'Albo Pretorio *online* e sull'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

13.2 Rinvio dinamico

- Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

13.3 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 31 /05/2022 con atto n. 18;

è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio on line (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
- nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).